

**SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER LA FORNITURA DI MEZZI DI OSTEOSINTESI****Articolo 1 – Oggetto del contratto.**

Il presente contratto, secondo lo schema del contratto estimatorio del codice civile che prevede la consegna in conto deposito, ha per oggetto la fornitura, da parte della _____ (di seguito il “Fornitore”) alla _____ (di seguito Azienda Sanitaria) di “Mezzi di osteosintesi” (di seguito, i “Dispositivi Medici). L’Azienda Sanitaria si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità di seguito specificate, i Dispositivi Medici impiantati, consumati o con scadenza inferiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) nonché a restituire al medesimo, alla cessazione del contratto, tutti quelli non utilizzati con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell’art. 8 (d) e che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili.

Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati (per l’Azienda Sanitaria dal Responsabile della struttura di acquisizione di beni e servizi).

Articolo 2 – Durata del contratto.

La durata del presente contratto è stabilita in 48 mesi per il contratto principale e 12 mesi per l’eventuale proroga, qualora esercitata, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 3 - Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”).

L’Azienda Sanitaria si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito ovvero colui che sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso.

Tale responsabile, in particolare:

- gestirà la movimentazione del materiale (Artt.4 e 5);
- gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), ovvero si utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8);
- gestirà la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l’emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il nominativo del RCD viene comunicato dall’Azienda Sanitaria al Fornitore contestualmente alla stipula del presente contratto. Laddove il conto deposito interessi più unità operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili del Conto deposito (RCD).

Articolo 4 – Costituzione del conto deposito con doppia serie.

Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla firma del presente contratto a consegnare ai Magazzini Economici dell’Azienda Sanitaria i Dispositivi Medici definiti nell’art. 1 **nelle quantità e qualità concordate (N.B. nella fase di costituzione del deposito iniziale deve essere garantito il deposito della doppia serie)**. Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata, del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento e dell’eventuale data di scadenza. Tale documento dovrà essere firmato dall’addetto al ritiro del Magazzino economico. Eventuali difformità, quantitative o qualitative, rispetto al documento di trasporto e/o eventuali vizi dei Dispositivi Medici, purché siano facilmente riconoscibili, dovranno essere rilevati dall’Azienda Sanitaria al momento della consegna. In mancanza, i Dispositivi Medici si intenderanno consegnati nelle quantità e



caratteristiche indicate nel documento di trasporto ed esenti da vizi. I Dispositivi Medici verranno registrati nei sistemi dell'Azienda Sanitaria con la precisa indicazione della struttura dove è istituito il conto deposito. Dopo l'impianto/utilizzo del bene, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito. I Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi nei locali dell'Azienda Sanitaria separatamente rispetto ai beni di proprietà dell'Azienda Sanitaria stessa. Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo inizialmente richiesto.

Articolo 5 – Impianto e Ripristino dei materiali.

L'RCD comunicherà, non oltre 24 ore dall'impianto/utilizzo, al fornitore e alla Struttura preposta all'interno dell'Azienda Sanitaria di aver impiantato/utilizzato materiale in conto deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo:

- al fornitore di provvedere al ripristino del materiale utilizzato (entro, e non oltre, 24 ore lavorative dalla segnalazione);
- al Responsabile dell'Ufficio Acquisti (entro il mese fiscale di competenza) di emettere ed inviare l'apposito ordinativo di acquisto, sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.

Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali.

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l'RCD ne autorizzerà l'accesso, salvo giustificato motivo. Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il RCD ed il Responsabile indicato dall'Azienda Sanitaria provvederanno ad effettuare l'inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di apposito verbale, contenente la verifica dei Dispositivi Medici presenti a tale data, che verrà sottoscritto per accettazione da entrambe le parti. Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'Azienda Sanitaria controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'Azienda Sanitaria, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7 – Ordinativi e fatturazioni.

L'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata da parte dell'Azienda Sanitaria deve avvenire nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro del RCD. L'Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne all'Azienda Sanitaria sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto impianto/utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Articolo 8 - Custodia ed utilizzo dei beni.

L'Azienda Sanitaria si impegna a:

- a) provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medici in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale, ad una adeguata custodia e



manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, rispetto delle condizioni ambientali di temperatura o umidità ove previste dall'etichettatura del prodotto) e allo stoccaggio in locali e contenitori idonei sulla base delle istruzioni impartite dal Fornitore

b) impiegare il materiale secondo l'uso per cui è progettato.

c) impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza secondo metodo FEFO.

d) segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici che abbiano una vita residua inferiore ad 1/3 rispetto alla data di scadenza, restituendoli entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici passeranno di proprietà all'Azienda Sanitaria che, di conseguenza, sarà tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;

e) informare immediatamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 – Responsabilità.

L'Azienda Sanitaria risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (es. per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati dal Fornitore. L'Azienda Sanitaria sarà egualmente tenuta a pagare il prezzo dei Dispositivi Medici ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto sia divenuta impossibile per causa non imputabile all'Azienda Sanitaria.

Articolo 10 – Disponibilità dei beni.

Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito fino a che l'Azienda Sanitaria non provveda ad autorizzarne la restituzione, tranne nel caso in cui per emergenze da parte dello stesso Fornitore non fosse necessario, sempre nella tutela delle necessità cliniche della struttura sanitaria, prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e non oltre, 24h lavorative. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il RCD. L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Sanitaria dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna, bensì all'utilizzo del bene, salvo quanto previsto al precedente art. 8 (d).

Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni.

Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal RCD, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell'Azienda Sanitaria o per qualche vizio di produzione, accertati anche dal Fabbricante, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti.

Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all'Azienda Sanitaria, il Fornitore potrà procedere alla



sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche. Tale procedimento implica l'automatica integrazione dell'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali – Richiami dal mercato di prodotto - Avvisi di sicurezza urgenti.

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'Azienda Sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato/utilizzato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di richiami dal mercato o di avvisi di sicurezza urgenti il Fornitore dovrà fornire, senza alcun ritardo, il codice numero di lotto e/o di serie del dispositivo medico coinvolto nelle stesse azioni.

Articolo 14 – Restituzione materiali al termine del contratto.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'Azienda Sanitaria dovrà restituire al Fornitore, in condizioni di integrità e funzionalità, i Dispositivi Medici non utilizzati e con scadenza superiore al termine indicato ai sensi dell'art. 8 (d), che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi. I Dispositivi Medici non restituiti si intenderanno come acquistati e, pertanto, verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall'Azienda Sanitaria. Le spese relative alla consegna ed al ritiro dei Dispositivi Medici sono a carico del Fornitore.

_____, lì _____

Per l'Azienda Sanitaria

Per la Ditta Fornitrice